



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMEO e BERGESIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2022

Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree territoriali del Piemonte confinanti con la Svizzera

ONOREVOLI SENATORI. - L'andamento dell'economia influenza notevolmente lo sviluppo di un Paese: se questa cresce, infatti, il benessere di ogni singolo cittadino aumenta e, complessivamente, aumenta il benessere di tutta la comunità perché si può redistribuire la ricchezza, non soltanto grazie al naturale aumento del PIL, ma anche attraverso l'incremento delle politiche di *welfare* e di investimenti.

In quest'ottica si inserisce dunque la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione delle cosiddette zone economiche speciali (ZES), che possono stimolare fattivamente e rapidamente la crescita di un Paese.

La ZES è una zona all'interno di un Paese in cui sono previste specifiche agevolazioni finanziarie ed economiche, costruite con l'obiettivo di attrarre investitori stranieri che potrebbero essere interessati a fare investimenti in una zona dove ricevono trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari. All'interno della ZES le tasse vengono ridotte e le aziende pagano tariffe più basse. Questa, quindi, non soltanto si rende indispensabile per la crescita economica di aree storicamente depresse (o, per analogia con la zona franca urbana - che si basa sul medesimo principio di introduzione di agevolazioni fiscali e amministrative - per la ripresa di aree colpite da calamità naturali), ma possono essere anche un ottimo strumento di valorizzazione di territori ubicati in zone strategiche.

In alcune zone europee, le ZES, o aree affini, sono già attive da molto tempo; tra queste si citano qui: la Zona Especial Canaria (autorizzata dalla Commissione europea nel mese di gennaio del 2000); il Madeira

International Business Centre (MIBC) la cui definitiva operatività, più volte prorogata, è attualmente attiva fino al 31 dicembre 2020; l'area di Lepaja e Rezekne, i cui incentivi (concessi nel 1997 e attivi fino al 2017) sono assimilabili alle ZES (oltre Riga e Ventspils come porti franchi). In tutto il mondo sono ormai diffusissime e se ne contano oltre 4.000, tra cui le celeberrime Dubai o Shenzen.

In Italia esistono le condizioni ideali per l'istituzione di ZES in diverse aree del Paese, che necessitano di valorizzazione - in particolare con sgravi fiscali per le nuove imprese - al fine di accrescerne la competitività in ragione della loro posizione strategica. Si tratta di zone di confine, come quella del Piemonte, oggetto del presente disegno di legge, in particolare la provincia Verbano-Cusio-Ossola. Tali zone soffrono a causa della crescente delocalizzazione delle attività produttive in Svizzera (Canton Ticino), con conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro. Per tali motivazioni si rende necessaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, l'istituzione di una ZES in questi territori, anche in assenza di un'area portuale all'interno. Il disegno di legge, dopo aver espresso le finalità nell'articolo 1, disciplina tale necessità, prevedendo all'articolo 2 la facoltà per il Ministro per gli affari regionali e le autonomie di istituire una ZES nelle aree della regione Piemonte al confine con la Svizzera; nell'articolo 3 vengono previste le diverse agevolazioni fiscali all'interno delle ZES; l'articolo 4 reca infine la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce procedure, condizioni e modalità per la realizzazione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree della regione Piemonte confinanti con la Svizzera, al fine di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per agevolare l'insediamento nella ZES medesima di aziende che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

Art. 2.

(Istituzione e caratteristiche della ZES della regione Piemonte)

1. È istituita una ZES nelle aree della regione Piemonte al confine con la Svizzera.

2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la regione Piemonte, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, definisce con proprio decreto, l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1, nonché le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3.

3. Sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le imprese, aventi sede nella ZES, che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché le aziende di servizi in genere.

4. L'attività delle imprese che si insediano nella ZES è svolta in armonia con la normativa italiana e dell'Unione europea, e ai

sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 5. Le imprese già presenti nel territorio della ZES al momento della sua costituzione sono registrate come imprese della ZES medesima. Ad esse si applica la disciplina prevista per le imprese di nuova costituzione, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, con riferimento alle agevolazioni fiscali.

Art. 3.

(Regime fiscale)

1. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2025, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4:

a) esenzione dalle imposte sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI di cui alla lettera *a)*, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da applicare ai soli contratti a tempo indeterminato o a tempo

determinato di durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

2. Nella ZES le imprese di cui al comma 1 beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutte le materie prime, i semilavorati e i prodotti importati, lavorati ed esportati nell'ambito della ZES.

3. Per le imprese già presenti nel territorio della ZES al momento della sua costituzione, si applicano le agevolazioni fiscali di cui al comma 1, lettere *a)* e *d)*, e al comma 2, nonché l'esenzione dall'IRAP per i primi cinque periodi di imposta, nella misura del 50 per cento.

4. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo da parte delle imprese di cui al comma 1 è soggetto alle seguenti condizioni:

a) le imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato tra i residenti della regione Piemonte;

c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 1 a 4.

6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

